

STATUTO

LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANGELO LODIGIANO LO
VICOLO DELLE FRUTTA 16
Numero REA: LO - 1458036
Codice fiscale: 04958460968
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 26291/198534 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE -SEDE - DURATA

Articolo 1 - denominazione e sede

È costituita con sede nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano la società cooperativa a mutualità prevalente denominata

"La Tela società cooperativa sociale"

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi statali e regionali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - durata

La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - scopo

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.

Essa si propone lo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 punto b) della Legge 381/91 e successive modifiche e integrazioni. La cooperativa, che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di impresa di servizi.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni

economiche, sociali, professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Articolo 4 - oggetto sociale

Ai fini di cui sopra la cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

Perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti, finalizzate all'occupazione di persone svantaggiate e disabili che presentano difficoltà personali e sociali, ed alla occupazione dei propri soci realizzando la gestione associata dell'impresa. Le persone svantaggiate e disabili devono costituire il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata/disabile deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

In particolare la cooperativa a titolo indicativo e non esaustivo, potrà svolgere attività di assemblaggio e piccole lavorazioni per conto terzi, fornire servizi di pulizia, manutenzione, trasporto di cose o persone, cura e manutenzione del verde pubblico e privato, gestione centri ricreativi, sportivi, ristorazione, bar, manutenzione edili, tinteggiatura, carpenteria, trattamento dati con personal computer.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

Essa potrà inoltre

Costituire Fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale;

- Dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici consortili e fideiussori, diretti a consolidare e

sviluppare il movimento cooperativo per agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- Compiere tutte le operazioni finanziarie ritenute necessarie con istituti di credito, banche, finanziarie pubbliche e private;

- Richiedere ed utilizzare le provvidenze della CEE, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati interessati allo scopo della cooperativa;

- Acquistare, costruire, affittare strutture mobiliari ed immobiliari necessarie per l'espletamento della propria attività compreso le attrezzature occorrenti;

- Organizzare corsi di formazione, istruzione e perfezionamento professionale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili - ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo - alla realizzazione degli scopi sociali.

Al fine di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio fra i soci, la cooperativa potrà anche curare, ma limitatamente ai soci, forme di raccolta e di prestito, ai sensi di legge, che dovranno essere disciplinate con apposito regolamento e sempre al fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore né superiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto

con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi in materia di cooperazione di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari, soci sovventori, persone svantaggiate e soci volontari.

In particolare:

1) sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci lavoratori; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

2) sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.

3) Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

4) Le persone svantaggiate sono coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico (soci di cui all'art. 4 della L. 381/1991).

Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Articolo 6 - procedura di ammissione di nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

1 l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;

2 l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro conforme all'articolo 3 commi 4 e 5 del presente statuto e con l'apposito regolamento;

3 la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

4 il numero di quote che intende sottoscrivere, che non potrà essere inferiore ad €50 cadauna;

5 l'eventuale condizione di svantaggio di cui è portatore certificata da idonea documentazione;

6 l'autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto della legge sulla Privacy vigente.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'articolo 5, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 8 del presente statuto - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice Civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera stessa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare e comunicare entro sessanta giorni la relativa delibera all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima

convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 - diritti e obblighi dei soci

Le quote sottoscritte dovranno essere versate interamente all'atto di ammissione.

I soci sono obbligati:

1 al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;

2 all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

3 a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 8 - soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

1 alla loro formazione professionale;

2 al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 1), coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 2) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1 la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2 i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3 la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 (dieci) del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 (undici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (sei).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio speciale nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11 (undici).

Articolo 9 - perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 10 - recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- 1 che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2 che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 3 il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo;
- 4 il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;
- 5 in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa;
- 6 il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 11 - esclusione

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- 1 non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2 venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3 venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità

previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
4 abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
5 sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
6 si trovi in condizioni di inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
7 non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 9;
8 nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
9 il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
10 che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4 (quattro), 8 (otto) e 9 (nove), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34 (trentaquattro).

Articolo 12 - provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5 (cinque).

Articolo 13 - controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, di cui all'articolo 34 (trentaquattro).

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere

la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14 - liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 21 (ventuno) e 22 (ventidue) del presente statuto. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 21 (ventuno) del presente statuto, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 15 - morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Articolo 16 - prescrizione dei diritti

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote non rimborsate confluiranno in una riserva indivisibile appositamente costituita.

Articolo 17 - trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, all'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 18 - strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- 1 l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- 2 le modalità di circolazione;

3 i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di pagamento degli interessi;

4 il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 19 - patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1 dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 50 (cinquanta);

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui al precedente articolo 5 (cinque), rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 (quattro) del presente statuto;

2 dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18 (diciotto) del presente statuto;

3 dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7 (sette);

4 dalla riserva legale;

5 dalla riserva straordinaria;

6 da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci rispondono nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 20 - caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota detenuta.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5 (cinque).

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34 (trentaquattro).

Articolo 21 - ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante:

- 1 erogazione diretta;
- 2 aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 22 - esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle

modalità previste dal precedente articolo 21 del presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1 a riserva legale nella misura del 30% e comunque non inferiore a quella prevista dalla legge;

2 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 (undici) della legge 31 gennaio 1992 n. 59 (cinquantanove), nella misura del 3% (tre per cento);

3 a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 (sette) della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

3 la restante parte a discrezione dell'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, in osservanza dei limiti e delle disposizioni di legge vigenti.

È comunque in ogni caso vietato:

1 distribuire i dividendi;

2 remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;

3 distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

È inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA COOPERATIVA

Articolo 23 - organi sociali

Sono organi della società cooperativa:

1 l'assemblea dei soci;

2 il consiglio di amministrazione;

3 il collegio dei sindaci, se previsto per legge;

4 il revisore contabile, se nominato.

Sezione I - assemblea

Articolo 24 - convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca la assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R. o a mano o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto

di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea. L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle materie da trattare, da un singolo amministratore, dall'organo di controllo o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 22 (ventidue) del presente statuto per l'approvazione del bilancio.

Articolo 25 - assemblea

Spetta all'assemblea:

- 1 approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
- 2 approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- 3 fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
- 4 deliberare sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6 (sei);
- 5 deliberare sull'esclusione dei soci;
- 6 deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 21 (ventuno) del presente statuto;
- 7 deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 8 fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per legge o nominati;
- 9 approvare i regolamenti formulati dal consiglio di amministrazione;
- 10 stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della cooperativa;
- 11 deliberare sulla compravendita di immobili e la costituzione e il trasferimento di diritti reali;
- 12 deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale, se previsto per legge oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione della istituzione o della soppressione di unità locali, espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 26 - quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è validamente costituita:

- * in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà dei voti spettanti ai soci;
- * in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 27 - intervento - voto - rappresentanza

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 3(tre) mesi nel libro dei soci.

Per i soci sovventori si applica quanto stabilito all'articolo 5(cinque) e per i soci speciali si applica l'articolo 8 (otto) del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di quattro deleghe.

Articolo 28 - presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza, dal vicepresidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea designa altresì il segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori.

Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Sezione II -consiglio di amministrazione

Articolo 29 - nomina, composizione e durata

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il

luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475 (duemilaquattrocentosettantacinque), comma 5, del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del Codice Civile. Nella medesima relazione il consiglio deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se

nominati.

Sezione III - collegio sindacale

Articolo 30 - nomina, composizione e durata

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 (duemilacinquecentoquarantatre), comma 1, del Codice Civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso il Ministero delle Finanze.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 (duemilatrecentonovantanove) del Codice Civile

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 (duemilatrecentonovantanove) del Codice Civile. Peraltro, l'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla

sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Il collegio sindacale può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 31 - revisore legale dei conti

La revisione legale dei conti può essere affidata anche ad un iscritto all'apposito albo ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 32 - scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26 disporrà in merito a:

- 1 il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- 2 la nomina dei liquidatori, con la indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- 3 i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, conforme alle norme di legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 33 - devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, dedotti nell'ordine:

- 1 il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- 2 il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori.

Articolo 34 - clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato così come da Decreto Legislativo n. 5/2003.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo, in cui ha sede la cooperativa.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitrato avrà luogo presso la sede legale della cooperativa.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle relative alle impugnazioni delle decisioni/delibere dei soci e degli organi sociali.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, articolo 34 (trentaquattro), 2° comma

Articolo 35 - disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 (duemilacinquecentoquattordici) del Codice Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli articoli 19 (diciannove), 22 (ventidue) e 33 (trentatré) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi statali e regionali sulla cooperazione.

F.to: COSTANZA CRESPI

F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

**Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese,
nei termini per la registrazione.**

Lodi, 30 novembre 2018
Firmato digitalmente: Piercarlo Mattea Notaio